APPROFONDIMENTO CIVILE

Se non paghi, ti faccio il malocchio. Maga condannata per estorsione (Cass. n. 20992/2025)

Data pubblicazione: 09/06/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Ti ha lasciato il tuo compagno di vita.

Il tuo fidanzato delle medie, che non hai mai dimenticato, pubblica sui social una foto, felice con una modella vent'anni più giovane.

Ti è appena arrivata una raccomandata che comunica il tuo licenziamento.

La tua dietologa ha esaurito le opzioni (e la pazienza).

Hai scoperto una nuova smagliatura.

E, come se non bastasse, il tuo parroco di fiducia è fuggito con una suora in Guatemala, perché aspettano un figlio.

Non sai più cosa fare. Ti rivolgi ad una maga.

Non ci credi davvero, ma **hai visto mai**... magari è colpa del malocchio.

E invece scopri che la "*maga*" non è lì per consolarti: si unisce alla tua sventura, ti guarda negli occhi e **ti chiede soldi**. Non per aiutarti, ma per **evitare che ti accada qualcosa di molto, molto brutto**.

Minaccia di evocare malefici, sciagure, sciami karmici, mali irreversibili.

E tutto questo **solo se non paghi**.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Ora: al netto della sfortuna tantrica, **si tratta di truffa o di estorsione?**

La risposta la fornisce la **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. 20992/2025, ricordandoci che **anche il male immaginario può costituire una minaccia reale**, se usato per costringere la volontà altrui.

IL FATTO

Nel caso di specie, **l'imputata si presentava come maga dotata di poteri sovrannaturali**.

Dopo aver convinto la vittima di essere in grado di influenzare il destino, passava alle richieste di denaro, accompagnate dalla minaccia esplicita di scatenare malefici, disgrazie e sciagure familiari in caso di mancato pagamento.

Non si trattava di semplici suggestioni o formule da fiera dell'occulto.

Le richieste erano pressanti, reiterate, avanzate con tono imperioso.

L'imputata **si recava anche presso l'abitazione della vittima per sollecitare i pagamenti,** costruendo attorno a sé un'aura di potere oscuro da temere, non da ridere.

Il risultato? Pagamenti, uno dietro l'altro, effettuati non per fede o adesione volontaria, ma per paura.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha confermato la corretta qualificazione giuridica della condotta come estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p., escludendo l'ipotesi alternativa, di minore gravità, della truffa ex art. 640 c.p..

La distinzione non è di poco conto: si tratta di due fattispecie diverse per struttura, offensività e incidenza sulla libertà della vittima.

La truffa presuppone un raggiro, ossia un inganno che induce la vittima ad una scelta economicamente dannosa, ma formalmente libera, seppur viziata. La decisione viene assunta in stato di errore, ma non sotto costrizione.

L'estorsione, invece, si fonda sulla minaccia — anche solo morale — di un male grave e imminente, percepito come certo e attuabile. La vittima non sceglie: cede, costretta da un clima di terrore, incapace di autodeterminarsi.

Nel caso di specie, l'imputata **non si è limitata a "vedere" un pericolo nel futuro astrale** della vittima, come fanno tanti sedicenti sensitivi. **Ha fatto molto di più**: ha affermato di poter causare direttamente eventi negativi, maledizioni, disgrazie e dolori familiari. Ha accompagnato queste

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

affermazioni con toni **minacciosi, reiterati, talvolta intimidatori**, anche fisicamente presenti (come quando si è recata a casa della vittima per sollecitare i pagamenti).

In questo contesto, il male non è semplicemente evocato: è utilizzato come strumento di pressione psicologica, un'arma invisibile ma potentissima, capace di piegare la volontà della persona offesa.

CONCLUSIONI

In questa vicenda, **la "maga" non ha letto il futuro: lo ha minacciato**. Non ha offerto speranza: ha imposto un ricatto. Non ha venduto una previsione: ha confezionato **violenza morale sotto forma di incantesimo a pagamento**.

E allora, al di là delle battute e dei tarocchi, resta una certezza che la Cassazione ha giustamente ribadito**: chi evoca il male per ottenere denaro con la minaccia, non esercita un potere magico, ma commette un reato, quello di estorsione.**

APPROFONDIMENTO

Truffa – art. 640 c.p.

- **Condotta tipica:** l'agente adopera *artifizi o raggiri* per indurre in errore la vittima.
- **Male prospettato:** è *ipotetico, fittizio*, o comunque non riconducibile all'azione diretta dell'agente.
- **Stato della vittima:** pur ingannata, mantiene una parvenza di libertà decisionale: la sua adesione all'atto dispositivo, per quanto viziata, è formalmente volontaria.
- **Strumento lesivo:** è *l'astuzia*, non la costrizione.
- **Trattamento sanzionatorio:** pena fino a **3 anni di reclusione** (aumentabile in caso di aggravanti).

Estorsione – art. 629 c.p.

- **Condotta tipica:** l'agente impone la propria volontà alla vittima tramite *minaccia o violenza* (anche solo morale).
- **Male prospettato:** è *certo, concreto, attuale*, e può essere reale o immaginario, purché percepito come effettivamente attuabile.
- **Stato della vittima:** completamente coartata, priva di ogni autodeterminazione, costretta a scegliere tra due sole alternative: *pagare o subire* il male minacciato.
- **Strumento lesivo:** è *l'intimidazione*, anche psicologica, talvolta camuffata da suggestione ritualistica.
- **Trattamento sanzionatorio:** pena **non inferiore a 5 anni**, fino a **20 anni** in caso di aggravanti (es. danno patrimoniale rilevante, minorata difesa, reiterazione).

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati